SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione.»

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato

di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge

il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nel-

l'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo

le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio

o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indìce il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri,

che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis*. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *e)* sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *h)*, dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

«*m-bis)* norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *p)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis)* grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'auto-

noma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-*bis*. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 127-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-*ter*. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge

dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 51.

(Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-*bis*, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-*bis*, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-*bis*, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-*ter*, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che

ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che

un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

IL PRESIDENTE

05A10953
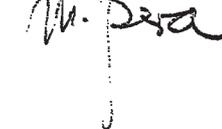
CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, sono convocati, in trentatreesima seduta comune, il 23 novembre 2005, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

05A10955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 80.531 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno, 8 luglio, 8 settembre e 11 ottobre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano femie tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 novembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui allart. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'italia il medesimo giorno 17 novembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Del Sole» a r.l., in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli Enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Del Sole» a r.l., con sede in Cassano Jonio, via Sibari - Cosenza, costituita con atto notaio dott. Placco Ludovico in data 28 ottobre 1980, repertorio n. 45069, registro società n. 752, tribunale di Castrovillari, pos. Busc 1934/183423, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 27 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10732

DECRETO 31 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 21 ottobre 2005, con la quale la CGIL di Salerno ha chiesto la sostituzione della sig.ra Muoio Emilia, dimissionaria, componente supplente della predetta Commissione, con il sig. Armenante Vincenzo, nato il 26 luglio 1947 a Cava Dè Tirreni (Salerno);

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Armenante Vincenzo è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione della sig.ra Muoio Emilia, dimissionaria, ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 31 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A10733

DECRETO 31 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Celestia S.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687: regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* sopracitato;

Considerato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni presso il registro delle imprese di Prato e la mancanza di atti di gestione;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Celestia S.c.r.l.», con sede in via Fratelli Cervi, 49 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile del dott. Francesco De Luca in data 6 luglio 1983 - repertorio n. 33517 - registro società n. 9636 del tribunale di Prato - B.U.S.C. n. 3567, codice fiscale 03396310488.

Prato, 31 ottobre 2005

Il direttore provinciale: BERLOCO

05A10709

DECRETO 2 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti, gli atti d'ufficio e le visure camerali;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del seguente elenco di società cooperative, per la eventuale conseguente cancellazione dal registro imprese:

1. Soc. Coop. «Edilcam », con sede in Villa Literno, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Orsi di S. Maria Capua Vetere in data 6 dicembre 1991, B.U.S.C. 4319/257605 - codice fiscale n. 02002620611, in liquidazione dal 25 settembre 1999;

2. Soc. Coop. «Edilcampania » con sede in Casal di Principe (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Gioacchino Conte di Frignano in data 19 luglio 1977, B.U.S.C. 1849/153449 - codice fiscale n. 00331340612, in liquidazione dal 8 luglio 1992;

3. Soc. Coop. «La Base», con sede in Aversa (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Ermanno Metto Rella di Marcianise in data 21 marzo 1973, B.U.S.C. 1227/123783 - codice fiscale n. 00179680616, in liquidazione dal 10 luglio 1990;

4. Soc. Coop. «Achille Grandi», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Golia di S. Maria Capua Vetere in data 1º settembre 1978, B.U.S.C. 2059/165120 - codice fiscale n. 00400340618, in liquidazione dal 23 dicembre 1993;

5. Soc. Coop. «La Casalese», con sede in Casal di Principe (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Mario Golia di Aversa in data 20 luglio 1949, B.U.S.C. 493/25254 - registro società n. 35, in liquidazione dal 20 giugno 1970;

6. Soc. Coop. «Italia», con sede in San Tammaro (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Ermanno Bosco di Capua in data 30 gennaio 1956, B.U.S.C. 79/54497 - registro società n. 18/56, in liquidazione dal 4 marzo 1966;

7. Soc. Coop. «Giuseppe Fanin», con sede in Caserta costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Di Caprio di Casapulla in data 17 febbraio 1986, B.U.S.C. 3286/218116 - registro società n. 5394/86, in liquidazione dal 28 giugno 1988;

8. Soc. Coop. «Il Volo», con sede in Caserta costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Barletta di Caserta in data 19 maggio 1987, B.U.S.C. 3776/235497 - codice fiscale n. 01713640611, in liquidazione dal 19 dicembre 1994;

9. Soc. Coop. «La Fede», con sede in Marcianise (Caserta) costituita per rogito dott. Luigi Ronza di Marcianise in data 23 settembre 1992, B.U.S.C. 4400/260990 - codice fiscale n. 02040720613, in liquidazione dal 12 luglio 1999;

10. Soc. Coop. «La Vera», con sede in Caserta costituita per rogito dott. Vincenzo Barletta di Caserta in data 13 luglio 1983, B.U.S.C. 2894/200164 - codice fiscale n. 01331040616, in liquidazione dal 6 febbraio 1986;

11. Soc. Coop. «Buonarroti», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta) costituita per rogito dott. Luigi Ronza di Marcianise in data 22 luglio 1985, B.U.S.C. 3225/214316 - codice fiscale n. 01536260613, in liquidazione dal 23 novembre 1992.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Caserta, 2 novembre 2005

Il responsabile del servizio: RUGGIERO

05A10710

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 MARZO 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.», recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia,

Acquisita la nota di dimissione del dott. Antonio Ugo Laura, rappresentante della CIDA.

Preso atto della comunicazione di nomina del nuovo rappresentante, effettuata dalla confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in data 27 ottobre 2005, protocollo 15611, con la quale si rende noto la nomina del dirigente dott. Lino Cazzadori;

Decreta:

Il dott. Lino Cazzadori dirigente della confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità - delegazione di Imperia, quale membro effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Imperia, 2 novembre 2005

Il direttore provinciale: PARISI

05A10711

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Casedil Piccola Società Cooperativa», in Oria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casedil Piccola Società Cooperativa», con sede in Oria (Brindisi), costituita in data 8 marzo 1999 con atto a rogito notaio dott. Tateo Maria di Francavilla Fontana (Brindisi), n. REA 104021, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rizzo Mario, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10748

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S. a r.l.», in Laterza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GE.S. a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita in data 7 novembre 1995 con atto a rogito notaio dott. Cioffi Giuseppe, di Mottola (Taranto), n. REA 108403, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rizzo Mario, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10754

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Acerello d'Aspromonte a r.l.», in Scilla, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acerello d'Aspromonte a r.l.», con sede in Scilla, contrada Acerello (Reggio Calabria), costituita con atto a rogito del notaio dott. Andrea Zagami, di Reggio Calbria, n. 98 del registro delle società del tribunale di Reggio Calabria, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Senese Giuseppe, nato a Catanzaro il 7 dicembre 1968, residente in Lamezia Terme (Catanzaro), via Adamello n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10755

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sui nominati consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, 2545-*octiesdecies*;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari liquidatori delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2002 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Sassari è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 29 marzo 2002, n. 69/2002, con il quale il dott. Graziano Poppi è stato nominato commmissario liquidatore del citato sodalizio, ad integrazione della terna commissariale;

Vista la nota del 29 settembre 2005, con la quale il dott. Graziano Poppi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, in particolare, il terzo comma, che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Considerata la necessità di ricostituire la terna commissariale con la sostituzione del commissario liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Urbani, nato a Roma, il 20 novembre del 1964, ivi residente in via Francesco Crispi n. 10, è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Sassari, in sostituzione del dott. Graziano Poppi, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 novembre 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A10784

DECRETO 2 novembre 2005.

Nomina del commissario, del Consorzio agrario provinciale di Livorno, in Cecina.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, e in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 227, che detta disposizioni in materia di cessazione dall'ufficio del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 410/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale il Consorzio agrario provinciale di Livorno è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Livorno in data 24 gennaio 2005 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 L.F.;

Vista la nota del Commissario liquidatore e del Commissario *ad acta* del predetto sodalizio in data 27 giugno 2005 sulla necessità di colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale per la gestione dell'ente e di adeguare lo statuto consortile all'attuale contesto giuridico ed economico;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5 della legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, della legge n. 289/2002, e modificato dall'art. 1, comma 227, della legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Chiodi, nato ad Imperia il 31 ottobre 1956, residente a Firenze, via S. Donato n. 40, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 5 della legge n. 410/1999, come modificato dall'art. 88, comma 2, della legge n. 289/2002 e dall'art. 1, comma 227, della legge n. 311/2004.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A10785

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore Marrone di Caprese Michelangelo, con sede in Caprese Michelangelo (Arezzo), Località Manzi n. 180/b, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62492 dell'11 aprile 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore Marrone di Caprese Michelangelo ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore Marrone di Caprese Michelangelo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005 e con la rettifica ad esso apportato, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005 e trasmesso con la citata nota n. 62492 dell'11 aprile 2005 all'organismo comunitario;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo».

Art. 2.

La denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005 e con la rettifica ad esso apportato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10760

DECRETO 4 novembre 2005.

Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 259 del 5 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo, con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1623/05 del 4 ottobre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998,

n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10759

DECRETO 4 novembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colli Nisseni», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65918 del 27 ottobre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65918 del 27 ottobre 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLI NISSENI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colli Nisseni», è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e dal regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 2.

Cultivar e caratteristiche al consumo

Le varietà che concorrono complessivamente alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a D.O.P. «Colli Nisseni», in ambito aziendale, sono le seguenti: Tonda Iblea, Moresca, Nocellara del Belice, nella misura non inferiore al 70%.

Altre varietà che possono concorrere in misura non superiore al 30% sono: Carolea, Giarraffa, Nocellara Etnea, Nocellara Messinese, Biancolilla, Coratina.

L'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Colli Nisseni», all'atto della richiesta della certificazione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

Colore: da verde a giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Odore: fruttato di oliva di intensità medio con eventuali sentori di erba fresca e di pomodoro;

Sapore: fruttato medio, con sensazione di amaro con intensità leggero; sensazione di piccante con intensità medio;

Punteggio al Panel test: $\geq$ 6,5;

Mediana del fruttato: $>$ 0;

Mediana dei difetti: $=$ 0;

Acidità massima totale: $\leq$ 0.5 % (espressa in % di acido oleico);

Numero di perossidi: $\leq$ 8 meq. O2/kg;

Acido oleico: $\geq$ 70% ;

Polifenoli: $\geq$ 150 ppm;

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi all'attuale normativa U.E. per l'olio extra vergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di molitura delle olive e la zona di imbottigliamento dell'olio a D.O.P. «Colli Nisseni» si estende in tutto il territorio amministrativo dei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, con esclusione della fascia litoranea a sud della Provincia delimitata come segue: dall'intersezione del Torrente Cantigaglione, confine amministrativo tra le province di Agrigento e Caltanissetta (più specificatamente tra i territori comunali di Licata e di Butera) e la linea ferroviaria Licata-Butera-Gela, segue la strada ferrata, attraversa la stazione di Falconara quindi contrada Tenutella e contrada La Carruba ed arriva alla stazione di Butera. Da qui segue con la strada provinciale n. 9 fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 83 quindi svolta a destra e prosegue lungo la strada provinciale n. 83 che attraversa, in prossimità di contrada Cappellania, l'incrocio con la strada provinciale n. 8 ed in prossimità di contrada Buccarinello l'incrocio con la strada provinciale n. 81, fino a giungere l'incrocio con la Strada Statale n. 117-*Bis*. Svolta a sinistra lungo la Strada Statale n. 117-*Bis* fino all'incrocio di Ponte Olivo, dal quale svoltando a sinistra prosegue lungo la Strada Statale n. 190 delle Zolfare, direzione Caltanissetta, fino all'intersezione con il Torrente Lavinaro Tredenari, ossia il confine amministrativo tra i territori comunali di Butera e Gela. Da qui prosegue lungo il confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela, attraversa in prossimità di Piano di Sparacogna la Strada Provinciale n. 96 ed in prossimità contrada Camera Armatella la Strada Statale n. 117-*bis*. Prosegue per un breve tratto lungo la Strada Statale n. 188 (sempre confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela) e prima di giungere all'incrocio con la Strada Provinciale n. 12 segue il confine amministrativo tra i territori comunali di Niscemi e Gela, attraversa contrada Navetta, contrada S. Gregorio, contrada Fegotto, interseca la Strada Provinciale n 10 in prossimità di contrada Conca d'Oro e giunge quindi sulla Strada Provinciale n. 82. Da qui segue la Strada Provinciale n. 82, direzione Gela, fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 35 in prossimità di contrada Sabuci, quindi svolta a sinistra e prosegue lungo la Strada Provinciale n. 35, attraversa Serra Galera, Piano Leggio fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 11. Svolta a destra lungo la Strada Provinciale n. 11 fino all'incrocio con la Strada Statale n. 115, svolta a sinistra e segue la Strada Statale n. 115, direzione Ragusa, attraversa la contrada Monacella, il Passo delle Pantanelle, l'incrocio con la Strada Provinciale n. 31 fino ad intersecare, in prossimità di contrada Marotta, il torrente Ficuzza ossia il confine amministrativo tra i territori provinciali di Caltanissetta e Ragusa.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori dei frantoiani e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione e metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi, mentre per la difesa fitosanitaria si applicano i disciplinari di lotta integrata emanati dalla Regione siciliana. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è consentita l'irrigazione di soccorso.

La raccolta delle olive deve essere effettuata dal momento dell'invaiatura e non deve superare il limite temporale del 31 dicembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'impiego di cascolanti. La produzione massima di olive conseguibile da un oliveto è di 80 quintali per ettaro. Il trasporto e la conservazione delle olive deve avvenire in modo idoneo ed evitare danni al frutto, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate al fine di favorirne l'areazione e garantirne la qualità. Le olive devono essere molite entro un massimo di 48 ore dalla raccolta.

L'oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Colli Nisseni» dovrà essere effettuata esclusivamente con i sistemi di estrazione meccanica, atti a mantenere la qualità originaria e le caratteristiche peculiari delle drupe di origine.

La trasformazione delle olive avviene sia con il sistema della pressione a ciclo di lavorazione discontinuo che con il sistema della centrifugazione a ciclo di lavorazione continuo. Entrambi i sistemi prevedono obbligatoriamente la defogliazione ed il lavaggio della drupe.

Nel sistema della pressione, l'operazione di frangitura delle olive varia da 15 a 30 minuti in funzione del tipo di macina e delle caratteristiche delle olive. La gramolatura avviene attraverso l'impiego di gramolatici in acciaio inox e non deve superare i 15 minuti. Nel sistema della centrifugazione a ciclo continuo, l'operazione di gramolatura eseguita in gramole di acciaio inox deve durare per almeno 30 minuti e non oltre 45 minuti. In entrambi i sistemi, la temperatura di esercizio della pasta di olive non deve superare i 27° C. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. La resa massima ammissibile in olio è fissata fino al 22% del peso di olive. Sono vietate ogni altra estrazione meccanica, il metodo del ripasso, nonché l'uso di prodotti ad azione chimica o biochimica durante le operazioni di trasformazione. Dopo l'estrazione, l'olio viene conservato in recipienti per alimenti di acciaio inox con chiusura ermetica, preferibilmente con fondo conico ed apposita apertura inferiore che consente la separazione e lo scarico dei depositi naturali (morchie) dalla massa d'olio. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Colli Nisseni» D.O.P. con metodo biologico.

Art. 6.

Legame con l'ambiente.

La tipicità dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno e le cultivar, nonché dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori nisseni. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarlo nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.

Il territorio della provincia risulta naturalmente delimitato nella parte meridionale dal golfo di Gela, e nella parte settentrionale dai dolci rilievi che determinano un piacevole e graduale paesaggio collinare. L'olivo, felicemente intrappolato dal mare e dalle colline nissene, vegeta ottimamente in un comprensorio altimetricamente esteso all'incirca tra i 150 ai 750 m s.l.m. Il clima della zona è tipico dell'area mediterranea, caratterizzato da inverni miti e piovosi e da estati calde ed aride. La caratteristica comune di molti terreni dei «Colli Nisseni», fortemente acclivi, ricchi di scheletro e poveri di strato superficiale coltivabile è propria quella di prestarsi poco all'utilizzazione con colture più esigenti. Per le suddette ragioni l'olivo si trova fortemente diffuso, rientrando, fin dai secoli più remoti nell'economia della zona, continuando ancor oggi ad essere di primaria importanza sia per l'alimentazione che per l'utilizzo come fonte energetica, o come materia prima per l'artigianato. In questo contesto ambientale ed umano si sono radicate tradizionali tecniche di sfruttamento della pianta d'olivo, idonee a esaltare le pregiate caratteristiche dell'olio prodotto, che denota una sua spiccata tipicità.

Art. 7.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colli Nisseni» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o in banda stagnata. È obbligatorio l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

L'etichetta dovrà riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta come di seguito descritto: la scritta D.O.P. situata in posizione centrale risulta circondata superiormente dalla dicitura Olio Extravergine d'Oliva disposta a forma di semiellisse e delimitata inferiormente dalla dicitura Colli Nisseni disposta orizzontalmente; l'intera disposizione delle scritte risulta delimitata da una bordatura costituita da una linea semplice di colore verde definito dal Pantone 357 cv; la dicitura Olio Extravergine d'Oliva è definita dal carattere Book Antiqua grassetto di colore verde identificabile con Pantone 357 cv mentre la dicitura Colli Nisseni è definita dal carattere Georgia grassetto di colore rosso identificabile da Pantone 485 cv; le lettere D e P puntate della scritta D.O.P. risultano disposte più in basso rispettivamente a sinistra e a destra della lettera O puntata che, rappresentante il segno grafico centrale dell'intero logo; la lettera O definita dal carattere in rilievo Arial Narrow corsico con riempimento di colore verde (con sfumatura da sinistra a destra Pantone da 3435 cv a 340 cv), rappresentante idealmente un'oliva verde è munita nella parte superiore di un peduncolo di colore verde (Pantone 557 cv) disposto in alto verso destra e due foglie (rappresentante idealmente l'andamento collinare dell'areale di produzione) disposte orizzontalmente una a sinistra con dimensioni maggiori ed una a destra di dimensioni inferiori, entrambe di colore verde (con sfumatura dal peduncolo verso l'apice Pantone da 576 cv a 356 cv) munite di una nervatura centrale di colore verde (Pantone 557 cv); le lettere D e P ed i tre punti definiti con carattere Forte in rilievo stile normale sono di colore verde con Pantone 357 cv. Tutti i colori descritti sono identificabili da mazzetta Matching System.

05A10765

DECRETO 11 novembre 2005.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2004 e 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA MARITTIMA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, che sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 concernente l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, lettera *f)*, che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004 con il quale è stata prevista la somma di € 1.380.000 ai fini dell'emanazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nell'ambito dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;

Sentito il parere del gruppo di esperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nella riunione del 4 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per l'attività di ricerca afferente al Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nei programmi nazionali citati nelle premesse.

2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente finalizzate alla sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nazionali e riguardanti programmi di ricerca e sperimentazione volti al perseguimento di obiettivi preminentemente di tipo applicativo, nell'ambito dei profili tematici di seguito indicati:

C - *acquacoltura:*

qualità totale: costruzione di un sistema di indicatori per valutare la qualità totale nelle filiere dell'acquacoltura integrando aspetti ambientali, igienico sanitari, nutrizionali, per indirizzare il rilancio competitivo delle aziende italiane, prendendo in considerazione gli aspetti relativi allo sviluppo dell'acquacoltura a supporto delle politiche pubbliche della pesca.

G - *attività funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura:*

organizzazione di iniziative divulgative sulle tematiche e sui risultati delle ricerche afferenti alle aree tematiche indicate nel VI piano triennale e nei programmi nazionali della pesca e dell'acquacoltura per gli anni 2004 e 2005.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.

2. I progetti di cui al comma 2, punto *C*, del precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2, punto *G*, del precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le metodologie previste per la divulgazione dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;

b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;

h) il programma dell'attività da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto;

4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.

1. Ferme restando l'entità e la ripartizione percentuale delle risorse assegnate alla ricerca per le diverse aree tematiche, secondo il disposto dell'art. 2, l'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito in un massimale di euro 1.100.000, per la tematica «acquacoltura» e di 280.000 per la tematica «attività funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura» nell'ambito dei profili citati all'art. 2, comma 2.

2. L'importo sopra indicato è da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche sono comunque non modificabili.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2;

della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettività di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualità e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche o sottotematiche;

progetti atti a favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;

progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

congruità della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti, tenuto conto delle graduatorie di merito, dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro sessanta giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca - Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura», nonché la tematica di riferimento («*C - acquacoltura*» o «*G - attività funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura*») e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura «Unità Ricerca» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i progetti di cui al punto *a)* del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.

4. In considerazione della natura dei progetti di cui al punto *b)*, comma 2, art. 2, del presente decreto, questi ultimi potranno essere presentati in qualunque momento. Fatta salva la disponibilità dei fondi, le istanze presentate o ricevute saranno esaminate ai sensi dell'art. 7 e successivamente a cadenza di novanta giorni.

5. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui al punto *a)*, comma 2, art. 2, del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

Parte 1. *«Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»*;

Parte 2. *«Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca»* (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

Parte 3. *«Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»*;

Parte 4. *«Copia informatica complessiva del progetto»*.

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. «*Anagrafe del proponente e sintesi del progetto*».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente;

programma nazionale di riferimento (2004-2005);

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se più di uno);

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1. Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito);

1.2. Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente);

1.3. Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003 sul sito del Ministero);

1.4. Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio, qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

1.5. Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità indicati dal programma nazionale 2004-2005 nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati, anche in relazione alla eventuale ricaduta applicativa riguardo a problemi di particolare interesse delle regioni, a livello territoriale);

1.6. Durata del progetto (mesi);

1.7. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'invito);

1.8. Anagrafe fiscale e bancaria;

indicare:

codice fiscale e partita IVA;

numero di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le Università);

numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. «*Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica*» (anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4, del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1.);

e a seguire:

2.1. Obiettivi generali e specifici;

2.2. Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);

2.3. Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);

2.4. Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);

2.5. Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti);

2.6. Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);

2.7. Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

2.8. Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. «*Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto*».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1);

e a seguire:

3.1. Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);

3.2. Competenza dei responsabili scientifici (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);

3.3. Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. «*Copia informatica del progetto*».

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy disk o cd-rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine;

Parte 2: dieci pagine;

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca

05A10782

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2005.

Incremento del numero dei posti, per l'accesso ai corsi riservati, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2002, presso la SSIS-Veneto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2005 con il quale, per l'anno accademico 2005/06, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Vista la nota n. 2278 del 22 settembre 2005 con la quale il direttore della Scuola di specializzazione (SSIS Veneto) chiede l'assegnazione di ulteriori quaranta posti considerata l'affluenza superiore alle aspettative per l'assenza nelle regioni confinanti di corsi analoghi;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili presso la SSIS Veneto per l'accesso ai corsi riservati di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è incrementato di ulteriori quaranta posti (da 150 a 190). Conseguentemente il contingente nazionale di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2005 è determinato in n. 3155.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A10835

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004, con il quale l'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da vicolo Orbitelli, 15 a corso Vittorio Emanuele II, 305 e vicolo Savelli, 57 e l'aumento degli allievi da 14 a 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 giugno 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)» abilitato con decreto in data 26 luglio 2004, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da vicolo Orbitelli, 15 a corso Vittorio Emanuele II, 305 e vicolo Savelli, 57.

2. Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10756

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono dispone gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istituzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001, con il quale l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da via Calavino, 46 a via G. R. Curbastro, 29;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 giugno 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota prot. n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» abilitato con decreto in data 2 agosto 2001, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede didattica da via Calavino, 46 a via G. R. Curbastro, 29.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10757

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro Paul Lemoine», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Palermo, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Centro Paul Lemoine» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo da via T. Natale, 93A a via Carapelle, 10;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 maggio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota prot. n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Centro Paul Lemoine» abilitato con decreto in data 23 luglio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via T. Natale, 93A a via Carapelle, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10758

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania, Padova e Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA

Vista la legge 18 febbraio 1989. n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-

consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Napoli e Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Catania, via Teatro Greco, 78 - Padova, Vicolo Brunacci, 37 e via Giovanni XXII, 18 - Roma, via Imera, 16 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicate, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 febbraio 2005, trasmessa con nota n. 140 del 10 febbraio 2005;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi periferiche espresso dalla predetta commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania, via Teatro Greco, 78 - Padova, Vicolo Brunacci, 37 e via Giovanni XXIII, 18 - e Roma, via Imera, 16 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Per ogni sede il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10767

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro studi psicosomatica», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visti i decreti 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001 con i quali l'istituto «Centro studi psicosomatica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Pescara, via Puccini, 85/2 per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 giugno 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro studi psicosomatica», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara, via Puccini, 85/2, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 10 ottobre 2005, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 5 ottobre 2005 prot. 1440/pra4 ha preannunciato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico consistente nella non operatività degli stessi dalle ore 10 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 6 ottobre 2005 prot. 2292/U/AffGen/05 ha chiesto l'emissione del provvedimento di irregolare funzionamento;

Lo stesso ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 1642/pra5 dell'8 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 10 novembre 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A10833

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 novembre 2005.

Annullamento e sostituzione della determinazione 27 ottobre 2005, recante: «Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (revisione delle Note CUF)"».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopraccitato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le «note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificato ed integrato con successivi provvedimenti;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto di dover aggiornare la nota 13 a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali contenenti associazione fissa ezetimibe e simvastatina;

Ritenuto di dover aggiornare la nota 13 a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali contenenti lovastatina;

Ritenuto di dover aggiornare la nota 79 a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali contenenti ranelato di stronzio;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 12 luglio 2005 a seguito di riesame delle note AIFA 2004;

Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, annullare e sostituire la determinazione 27 ottobre 2005 «Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)"», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2005;

Determina:

Art. 1.

La determinazione 27 ottobre 2005 «Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)"», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2005 è annullata e sostituita dalla presente determinazione.

Art. 2.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo delle note 13 e 79, di cui all'allegato 3 della determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi i rispettivi elenchi di medicinali afferenti.

Art. 3.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Nota 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - atorvastatina - fluvastatina - lovastatina - pravastatina - rosuvastatina - simvastatina - simvastatina + ezetimibe Altri ipolipemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti: - omega-3-etilesteri	*La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:* - dislipidemie familiari: bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil, simfibrato; atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe; omega-3-etilesteri - ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità] (prevenzione primaria); ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria); atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe; - in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria); omega-3-etilesteri Limitatamente all'utilizzazione degli alti dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg) e delle associazioni di simvastatina + ezetimibe, la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite, solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, allo scopo di una più adeguata valutazione della tollerabilità e del profilo di beneficio-rischio. L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.). La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Il riferimento all'età di 69 anni nelle Carte del Rischio, si deve intendere 69 anni e oltre; per i nuovi trattamenti nei soggetti con più di 69 anni il medico valuta e definisce le condizioni ed i fattori di rischio giustificativi dell'impiego delle statine.

Motivazioni e criteri applicativi

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica a carattere autosomico (recessivo, dominante o co-dominante a seconda della malattia) caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche del sangue e da una grave e precoce insorgenza di malattia coronaria. Le dislipidemie sono state finora distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate. Più recentemente è stata proposta una classificazione basata sull'eziologia molecolare e sulla patofisiologia delle alterazioni lipoproteiche (chilomicronemia, disbetalipoproteinemia, iperlipemia combinata, ipertrigliceridemia, carenza della lipasi epatica, ipercolesterolemia, difetto di ApoB100). La rarità di alcune di queste forme, la complessità della classificazione e dell'inquadramento genetico e l'elevato rischio di eventi cardiovascolari precoci suggeriscono di fare riferimento a centri specializzati cui indirizzare i pazienti ai quali viene formulata un'ipotesi diagnostica di dislipidemia familiare. Per i pazienti con diagnosi accertata di dislipidemia familiare tutti i farmaci ipolipemizzanti sono in fascia A.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle carte di rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità].

Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l'organismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, valori elevati della colesterolemia, ipertensione arteriosa, età e sesso e, inoltre, la scarsa attività fisica, l'obesità e la familiarità alla malattia.

L'entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli.

Vengono considerati a rischio elevato i soggetti che, in base alla combinazione dei 6 principali fattori (età, sesso, diabete, fumo, valori di pressione arteriosa e di colesterolemia), abbiano un rischio uguale o maggiore del 20% di sviluppare un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni. Tale rischio può essere stimato utilizzando la carta del rischio cardiovascolare elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità (Progetto Cuore, www.cuore.iss.it). Starà al giudizio del medico modulare verso il basso la stima del rischio nei pazienti ipercolesterolemici nei quali è già in atto un controllo farmacologico o non farmacologico di altri fattori di rischio (obesità, ipertensione, diabete). In tali casi, il medico potrà decidere quale o quali trattamenti farmacologici privilegiare, anche in base ai livelli dei diversi fattori considerati, non essendo proponibile assumere medicine per ognuno di essi.

Solo per tre molecole (pravastatina, simvastatina e lovastatina) è stato dimostrato che la riduzione dell'ipercolesterolemia è associata alla riduzione dell'incidenza di eventi coronarici. Per le restanti molecole si dispone solo dell'end-point surrogato della riduzione del colesterolo.

Bibliografia di riferimento

1. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; VII-1.
2. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; II-50.
3. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998; **339**: 229-34.
4. Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, Piegas L, Calvin J, Keltai M, Budaj A, for the OASIS Registry Investigators. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. Circulation 2000; 102: 1014-9.
5. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-convertingenzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000; **342**: 145-53.
6. Progetto Cuore. Italian Heart Journal 2004, in press.
7. Sacks FM, Tonkin AM, Shepherd J, Braunwald E, Cobbe S, Hawkins CM, Keech A, Packard C, Simes J, Byington R, Furberg CD, for the Prospective Pravastatin Pooling Project Investigators Group. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors: the Prospective Pravastatin Pooling Project. Circulation 2000; **102**: 1893-900.
8. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994: **344**: 1383-9.
9. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro, DR, Beere PA, Langendorfer A, Stein EA Kruyer W, Gotto AM Jr, for the AFCAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. JAMA 1998; **279**: 1615-22.
10. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, Macfarlane PW, McKillop JH, Packard CJ, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J Med 1995;**333**: 1301-7.
11. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high risk individuals: a randomised placebo-controlled trial." Lancet 2002; **360**: 7-22.
12. Sever PS, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised trial. Lancet 2003; **361**: 1149-1158.
13. Rubins HB, Robins SJ, Collins D, Fye CL, Anderson JW, Elam MB, Faas FH, Linares E, Schaefer EJ, Schectman G, Wilt TJ, Wittes J, for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. N Engl J Med 1999; **341**: 410-8.
14. GISSI-Prevenzione Investigators (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico). Dietary supplementation with n-3polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354:447-455.

NOTA 79

Bifosfonati: - ac. alendronico - ac. risedronico - raloxifene - ranelato di stronzio	*La prescrizione a carico del SSN per il trattamento delle lesioni osteoporotiche è limitata alle seguenti condizioni:* - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne in post-menopausa con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico, ac. risedronico, raloxifene; nelle donne che non tollerano il trattamento con bifosfonati o in cui il trattamento con bifosfonati è controindicato: ranelato di stronzio; - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in uomini con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico; - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne o uomini in trattamento da almeno 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi, con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico, ac. risedronico; - profilassi primaria di fratture osteoporotiche in donne in menopausa o uomini di età > 50 aa in trattamento da almeno 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi: ac. alendronico, ac. risedronico. In tutte le indicazioni è raccomandata la somministrazione associata di calcio e vitamina D. Va, inoltre, sottolineata la necessità di effettuare un adeguato esercizio fisico e di modificare le condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi per la prevenzione delle fratture. Non deve essere dimenticato, infine, che tutti e tre i principi attivi non sono privi di effetti collaterali anche gravi, dei quali bisogna tenere conto nella valutazione complessiva della terapia. La prescrizione dei bifosfonati e raloxifene non è rimborsata dal SSN per altre indicazioni autorizzate.

Motivazioni e criteri applicativi

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne in post-menopausa.*

Per ognuno dei tre farmaci è documentata l'efficacia nel ridurre l'incidenza di fratture post-menopausali (1-8). L'entità di questo effetto, espressa nel numero di donne da trattare per 3 anni per evitare una frattura vertebrale (*Number Needed to Treat*, NNT), è compresa fra 10 e 20; l'effetto è più modesto per le fratture non vertebrali e per quelle del femore. L'utilità di questi farmaci per la prevenzione di fratture in donne con osteoporosi ma senza fratture pregresse è fortemente limitata dalla minore frequenza di fratture (NNT~100) e dalle riserve sull'accuratezza della densitometria minerale ossea come singolo indicatore del rischio di fratture (9-11). Va ricordato inoltre che per la prevenzione delle fratture, e particolarmente quelle del femore, sono necessari anche provvedimenti non farmacologici, come l'esercizio fisico, un ambiente che minimizzi il rischio di traumi (12, 13) ed un adeguato apporto dietetico di calcio e vitamina D.

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in uomini.*

L'efficacia è stata valutata in un trial controllato e randomizzato per il solo alendronato (14), al quale pertanto si riferisce la nota. Il numero dei pazienti del trial (241) non era calcolato per valutare gli effetti del trattamento sulle fratture osteoporotiche. L'efficacia per la prevenzione delle fratture è quindi in parte surrogata dai dati sulla massa ossea.

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne o uomini trattati per più di 3 mesi con più di 5 mg/die di prednisone.*

Effetti favorevoli dei bifosfonati sulla densità minerale ossea sono stati rilevati in più *trial* randomizzati. L'efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali (ma non delle fratture non vertebrali) è stata dimostrata in un *trial* randomizzato per il risedronato (15) e ,più recentemente, per l'alendronato (16), mentre un *trial* con etidronato (17) aveva ottenuto una riduzione di fratture statisticamente non significativa. In questi e in altri studi, l'esposizione ai corticosteroidi, che induce il rischio di osteoporosi clinicamente significativa e di conseguenti fratture osteoporotiche, è generalmente stimata in 7,5 mg/die o più di prednisone o equivalenti per 6 o più mesi. È importante l'osservazione che gli effetti favorevoli dei bifosfonati sulle fratture e sulla densità minerale ossea sono più evidenti nelle donne in post-menopausa.

Mentre alendronato e risedronato appartengono entrambi alla classe dei bifosfonati, il raloxifene è un modulatore dei recettori estrogenici. Esso associa agli effetti sull'osso quello di ridurre fattori aterogeni come il colesterolo e le lipoproteine LDL (4-6); non è ancora noto se quest'effetto su indicatori biochimici si traduca in una riduzione di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, altri).
I tre farmaci della nota non sono privi di effetti indesiderati: l'alendronato può causare o accentuare esofagite (18,19) particolarmente in donne con reflusso gastro-esofageo o alterata motilità esofagea o che assumono FANS o che sono incapaci di seguire le raccomandazioni del foglietto illustrativo (compressa presa a digiuno con abbondante acqua, posizione eretta o seduta per almeno trenta minuti). Secondo i dati riportati in alcuni piccoli *trial* pubblicati in abstract e un *trial* comparativo su 515 donne (20), il risedronato risulterebbe meglio tollerato. È tuttavia necessario tener presente che i danni esofagei da alendronato non emergono dai *trial*, ma dalla più estesa e meno controllata esperienza post-commercializzazione. Gli effetti indesiderati del raloxifene sono correlati al suo meccanismo d'azione: effetti minori sono le vampate di calore, crampi alle gambe, edema periferico. L'effetto indesiderato più serio, peraltro comune agli estrogeni, è rappresentato dall'incidenza di tromboembolia venosa, che era dell'1% nelle donne trattate e dello 0,3% nelle donne che ricevevano un placebo (4, 5).

Bibliografia

1. Black DM, et al. Randomised *trial* of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. *Lancet* 1996;**348**:1535-41.
2. Eastell R. Drug Therapy: treatment of postmenopausal osteoporosis. *N Engl J Med* 1998;**338**:736-46.
3. Harris ST, et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and non vertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis. *JAMA* 1999;**282**:1344-52.
4. Ettinger B, et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical *trial*. *JAMA* 1999;**282**:637-45.
5. Mc Clung M. Therapy for fracture prevention. *JAMA* 1999;**282**:687-9.
6. Khovidhunkit W, et al. Clinical effects of raloxifene hydrochloride in women. *Ann Intern Med* 1999;**130**:431-9.
7. *McClung M, et al. Effect of risedronate on hip fracture risk in elderly women. Hip Intervention Program Study Group.* N Engl J Med. *2001;**344**:333-40*
8. *Reginster J, et al. Randomized* trial *of the effects of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis.* Osteop Intern *2000;**11**:83-91.*
9. Willkin T. Changing perceptions in osteoporosis. *BMJ* 1999;**318**:862-5.
10. De Laet CE, et al. Bone density and risk of hip fracture in men and women: cross sectional analysis. *BMJ* 1997;**315**:221-5.
11. Marshall D, et al. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. *BMJ* 1996;**312**:1254-9.
12. *Tinetti ME, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community.* N Engl J Med *1994;**331**:821-7.*
13. *Keen RW. Effects of lifestyle interventions on bone health.* Lancet *1999;**354**:1923-4.*
14. *Orwoll E, et al. Alendronate for the treatment of osteoporosis in men.* N Engl J Med *2000;**343**:604-10.*
15. *Wallach S, et al. Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral fracture in patients on corticosteroid therapy.* Calc Tissue Int *2000;**67**:277-85.*

16. Adachi JD, et al. Two-year effects of alendronate on bone mineral density and fracture in patients on glucocorticoids. Arthritis and Rheumatism 2001,**44**: 202-11.
17. Adachi JD, et al. Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroid-induced osteoporosis. N Engl J Med 1997;**337**:382-7.
18. De Groen PC, et al. Esophagitis associated with the use of alendronate. *N Engl J Med* 1996;**335**:1016-21.
19. Mackay FJ, et al. for the Drug Safety Research Unit, Southampton. United Kingdom experience with alendronate and esophageal reactions. Br J Gen Pract 1998;**48**:1161-2.
20. Lanza FL, et al. Endoscopic comparison of esophageal and gastroduodenal effects of risedronate and alendronate in postmenopausal women. Gastroenterology 2000;**119**:631-8.

05A10837

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 novembre 2005, n. **35.**

Avvio del SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), in attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.

Alle regioni e province autonome
Alle province
Ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti
Alle università
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale finanza locale
Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica - Dipartimento per l'università
All'ISTAT
Al CNIPA
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
All'UPI
All'ANCI
All'UNCEM
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
All'Associazione bancaria italiana
Ai tesorieri e cassieri degli enti territoriali e delle università
Alle ragionerie provinciali dello Stato

L'esigenza di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e di garantire il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato istitutivo della Comunità europea (art. 104) ha portato, com'è noto, alla realizzazione di un Sistema informativo delle operazione degli enti pubblici (denominato SIOPE) che ha avuto, nell'approvazione dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il suo riconoscimento giuridico.

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica attraverso il quale gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle pubbliche amministrazioni — resi preliminarmente omogenei attraverso una codifica uniforme — confluiranno in un archivio informatico che la Ragioneria generale ha dato in gestione alla Banca d'Italia e che sarà accessibile ai singoli enti pubblici.

Le soluzioni metodologiche, procedurali e informatiche per l'avvio del SIOPE sono state individuate, sin dalla fase iniziale del progetto, sulla base di una condivisione delle finalità e di un coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche che sono state sinora interessate.

Anche la definizione di un sistema omogeneo di codificazione, connesso alle classificazioni di contabilità nazionale previste dal sistema europeo dei conti (SEC95) e uniforme su tutto il territorio nazionale per tipologia di enti, è stato realizzato attraverso un processo concertato — tra la Ragioneria generale dello Stato, gli altri Ministeri, la Banca d'Italia, l'Istat, il CNIPA, le regioni, gli enti locali e le università — nell'ambito di appositi gruppi di lavoro costituiti presso questo Dipartimento.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2005) sono stati formalizzati i codici gestionali SIOPE che le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le università dovranno indicare sui titoli di entrata e di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2006.

I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e gli altri enti locali provvederanno ai medesimi adempimenti con decorrenza 1° gennaio 2007.

In attuazione di quanto previsto nei predetti decreti, gli enti applicheranno la codifica gestionale uniformandosi agli appositi glossari, predisposti e condivisi dai richiamati gruppi di lavoro; naturalmente, i glossari sono suscettibili di tutte quelle modifiche che l'esperienza concreta della codificazione consiglierà di apportare.

Il glossario delle università è consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it, mentre i glossari delle regioni e degli enti locali saranno pubblicati sul medesimo sito entro il prossimo 30 novembre.

In attuazione dell'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la nuova codifica gestionale è già applicata, in forma sperimentale, dai numerosi enti individuati nell'allegato elenco e i primi esiti della sperimentazione sono estremamente lusinghieri.

Dal 1° gennaio 2006 le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non potranno accettare, ai sensi del citato art. 28 della legge n. 289 del 2002, disposizioni di pagamento prive del codice gestionale.

In considerazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione degli enti territoriali e delle università sull'imminente avvio a regime del SIOPE e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire.

Nel rinnovare la piena disponibilità manifestata da questo Dipartimento in occasione dei lavori che hanno consentito, con l'insostituibile e costruttiva partecipazione degli enti interessati, di realizzare un progetto, quale è il SIOPE, di grande rilevanza strategica per ciascuna pubblica Amministrazione, si confida nella ulteriore collaborazione che gli enti territoriali e le università vorranno fornire in questa fase di avvio generalizzato del progetto.

Ulteriori informazioni riguardanti il progetto SIOPE sono rinvenibili consultando il sito internet www.siope.tesoro.it

Roma, 9 novembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE

Regioni

Lazio
Lombardia
Molise

Province

Avellino
Catania
Ferrara
Milano
Prato
Roma
Treviso

Comuni

Avellino
Campiglia Marittima (Livorno)
Carpi (Modena)
Conegliano (Treviso)
Cremona
Dovera (Cremona)
Lainate (Milano)
Lecce
Olbia
Pomezia (Roma)
Reggio Emilia
Roma
S'Angelo Lodigiano (Lodi)
Sondrio
Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)
Vicenza

Comunità montane

Comunità montana Alto Astico e Posina (Vicena)
Comunità montana Bassa Valle Elvo (Biella)
Comunità montana Bussento (Salerno)
Comunità montana cinque valli bolognesi (Bologna)
Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali (Foggia)
Comunità montana dell'Esino-Frasassi (Fabriano - Ancona)
Comunità montana Leogra - Timonchio (Vicenza)

Università

Istituto universitario di scienze motorie (IUSM)
Politecnico di Bari
Scuola sup. di studi univ. e di perfez. S. Anna - Pisa
Università Ca' Foscari - Venezia
Università degli studi del Piemonte Orientale
Università degli studi di Bologna
Università degli studi di Foggia
Università degli studi di Napoli - Federico II
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli studi di Perugia
Università di Pisa
Università degli studi Roma 3
Università degli studi di Salerno
Università degli studi di Trieste
Università di Torino
Università Politecnica delle Marche

05A10834

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. **200531717.**

Regolamento CE 2792/99 - Misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, interventi multiregionali. Disposizioni domanda di liquidazione.

Con circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2003 sono state disposte le modalità di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti dal Docup pesca 2000-2006, di cui al regolamento CE 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Con successivo decreto del 26 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2004, è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla misura 3.4 di cui al regolamento (CE) 2792/99 «Impianti multiregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici»;

Tutti i progetti ritenuti idonei sono stati ammessi ai benefici di cui al regolamento 2792/99 pertanto un diverso ordine della graduatoria non pregiudica l'ammissione ai benefici in argomento purché il progetto mantenga al temine dei lavori un punteggio minimo di 20 punti riconosciuti ai sensi delle condizioni di priorità di cui la punto 9, lettera *c)*, della medesima circolare;

Tenuto conto che il punteggio è stato assegnato in relazione ai requisiti in possesso al momento della domanda di contributo, ed in funzione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, e ritenuto opportuno attendere un tempo ragionevolmente sufficiente affinché la realizzazione dei lavori consenta la concretizzazione degli obiettivi perseguiti;

Si dispone:

a) il soggetto destinatario del contributo, al momento della presentazione della domanda di liquidazione dello stato finale del progetto, dovrà dimostrare all'Amministrazione di possedere i punteggi assegnati in graduatoria in misura non inferiore ai 20 punti, punteggio minimo indispensabile per l'ammissione di un progetto a contributo.

Viceversa all'atto della domanda di liquidazione dello stato finale dei lavori, la ditta beneficiaria potrà chiedere all'Amministrazione una proroga di durata non superiore ai due anni, per la dimostrazione del possesso del punteggio assegnato, che comunque non potrà alla scadenza del periodo essere inferiore a 20 punti;

b) in caso di concessione della proroga di cui al precedente punto *a)* l'Amministrazione provvederà ad erogare il contributo spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria, redatta secondo l'allegato 1, rilasciata a garanzia del raggiungimento del punteggio assegnato e comunque non inferiore a 20 punti.

La mancata dimostrazione del raggiungimento del punteggio sopraindicato, entro il termine prorogato, comporterà la decadenza del contributo e la restituzione delle somme erogate da parte del beneficiario, ovvero dalla banca garante, maggiorate degli interessi come per legge.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale reggente
della pesca marittima e dell'acquacoltura
AMBROSIO

05A10798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario, in Chennai

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Guido Sagone, Vice Console onorario in Chennai (India), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mumbai degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Mumbai delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mumbai dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mumbai degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mumbai della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Mumbai delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mumbai, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Mumbai;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Mumbai.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

0510783

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 25 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Alderisio, Console generale onorario della Repubblica di Nicaragua in Firenze».

05A10796

Entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica «ICRANET», in Pescara - Italia, con Statuto allegato, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

A seguito dell'emanazione della legge 10 febbraio 2005, n. 31, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica «ICRANET», in Pescara - Italia, con Statuto allegato, fatto a Roma il 19 marzo 2003, in data 20 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. IV, comma 1, dell'Accordo, l'Atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale in pari data e, pertanto, il 20 luglio 2005.

05A10797

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1677
Yen	139,40
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,283
Corona danese	7,4571
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67690
Fiorino ungherese	250,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9845
Corona svedese	9,6126
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,730
Franco svizzero	1,5469
Corona islandese	72,48
Corona norvegese	7,8135
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3550
Nuovo leu romeno	3,6387
Rublo russo	33,7130
Nuova lira turca	1,5868
Dollaro australiano	1,6026
Dollaro canadese	1,3961
Yuan cinese	9,4391
Dollaro di Hong Kong	9,0565
Rupia indonesiana	11688,68
Won sudcoreano	1211,37
Ringgit malese	4,4139
Dollaro neozelandese	1,7087
Peso filippino	63,721
Dollaro di Singapore	1,9895
Baht tailandese	48,094
Rand sudafricano	7,9063

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 17 novembre 2005

Dollaro USA	1,1692
Yen	138,82
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,344
Corona danese	7,4560
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67950
Fiorino ungherese	252,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9755
Corona svedese	9,6133
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,684
Franco svizzero	1,5467
Corona islandese	72,40
Corona norvegese	7,8545
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3570
Nuovo leu romeno	3,6357
Rublo russo	33,7380
Nuova lira turca	1,5890
Dollaro australiano	1,5944
Dollaro canadese	1,3892
Yuan cinese	9,4524
Dollaro di Hong Kong	9,0655
Rupia indonesiana	11750,46
Won sudcoreano	1210,71
Ringgit malese	4,4195
Dollaro neozelandese	1,7028
Peso filippino	63,581
Dollaro di Singapore	1,9882
Baht tailandese	48,146
Rand sudafricano	7,8480

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10952-05A10971

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prequillan»

Estratto provvedimento n. 226 del 14 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PREQUILLAN soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101743019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101743033.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II.

Si autorizza l'aggiunta dei flaconi in vetro di tipo I e II sia incolore che ambrato.

La validità dopo la prima apertura del flacone resta intesa a ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale».

Estratto provvedimento n. 236 del 24 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM orale.

Confezioni:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102074046;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102074010;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102074073;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102074085.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunenese km. 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento tempi di sospensione per i suini.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicate, l'aggiornamento dei tempi di sospensione per la specie «suini» che sono ora i seguenti: carne quattordici giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni - limitatamente alla specie suina.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND C2».

Estratto provvedimento n. 237 del 3 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND C2 nelle confezioni:

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103737019;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103737021;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103737033;

10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 103737045.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: nuove confezioni prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, e precisamente:

flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 103737058;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 103737060.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Estratto provvedimento n. 238 del 3 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente la modifica della durata del periodo di validità dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario, e, precisamente: ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura non superiore a 25º C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10751

Comunicato di rettifica recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Prilenal».

Nella parte del comunicato «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "PRILENAL"», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie Generale n. 232 del 5 ottobre 2005 ove è indicato:

1 blister da 15 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 103743011;
1 blister da 15 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 103743023;
1 blister da 15 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103743035;
1 blister da 7 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 103743047;
1 blister da 3 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103743050,

leggasi:

4 blister da 7 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 103743011;
4 blister da 7 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 103743023;
4 blister da 7 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103743035;
4 blister da 7 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 103743047;
4 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103743050.

05A10750

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2090 del 2 novembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015193/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;
A.I.C. n. 027015205/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;
A.I.C. n. 027015217/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2093 del 2 novembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;
A.I.C. n. 027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;
A.I.C. n. 027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;
A.I.C. n. 027015078/M - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;
A.I.C. n. 027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;
A.I.C. n. 027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;
A.I.C. n. 027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;
A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0.25 ml;
A.I.C. n. 027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0.5 ml;
A.I.C. n. 027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0.6 ml;
A.I.C. n. 027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0.7 ml;
A.I.C. n. 027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 Ul/0.8 ml;
A.I.C. n. 027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/005,006,007,010,012,013/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di sei nuovi metodi analitici per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10717-05A10713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Epoxitin».

«*Estratto provvedimento UPC/II/2091 del 2 novembre 2005*

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017250/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;
A.I.C. n. 027017262/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;
A.I.C. n. 027017274/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2094 del 2 novembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;
A.I.C. n. 027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;
A.I.C. n. 027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;
A.I.C. n. 027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017223 - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;
A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;
A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;
A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0.25 ml;

A.I.C. n. 027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0.5 ml;

A.I.C. n. 027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0.6 ml;

A.I.C. n. 027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0.7 ml;

A.I.C. n. 027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0.8 ml;

A.I.C. n. 027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/005,006,007,010,012,013/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di sei nuovi metodi analitici per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10714-05A10715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Terbinafina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2092 del 2 novembre 2005

Specialità medicinale: TERBINAFINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036761017/M - «125 mg compresse» 10 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761029/M - «125 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761031/M - «125 mg compresse» 16 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761043/M - «125 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761056/M - «125 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761068/M - «125 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761070/M - «125 mg compresse» 42 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761082/M - «125 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761094/M - «125 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761106/M - «125 mg compresse» 10 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761118/M - «125 mg compresse» 14 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761120/M - «125 mg compresse» 16 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761132/M - «125 mg compresse» 20 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761144/M - «125 mg compresse» 28 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761157/M - «125 mg compresse» 30 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761169/M - «125 mg compresse» 42 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761171/M - «125 mg compresse» 98 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761183/M - «125 mg compresse» 100 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761195/M - «250 mg compresse» 8 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761207/M - «250 mg compresse» 10 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761219/M - «250 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761221/M - «250 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761233/M - «250 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761245/M - «250 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761258/M - «250 mg compresse» 42 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761260/M - «250 mg compresse» 56 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761272/M - «250 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761284/M - «250 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036761296/M - «250 mg compresse» 8 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761308/M - «250 mg compresse» 10 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761310/M - «250 mg compresse» 14 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761322/M - «250 mg compresse» 20 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761334/M - «250 mg compresse» 28 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761346/M - «250 mg compresse» 30 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761359/M - «250 mg compresse» 42 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761361/M - «250 mg compresse» 56 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761373/M - «250 mg compresse» 98 compresse in flacone pe;

A.I.C. n. 036761385/M - «250 mg compresse» 100 compresse in flacone pe;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0378/001-002/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del fornitore alternativo del principio attivo Hetero Labs Limited (India).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10716

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501269/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **400,00**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **220,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **285,00**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **155,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **780,00**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **412,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **652,00**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.